

LEGGE REGIONALE N. 27 DEL 11-09-1987

Modifica art. 4 della legge regionale 8 Giugno 1985 n. 62 - Interventi per la tutela dei litorali e delle acque di balneazione.

Il Consiglio Regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Il primo comma dell' art. 4 della legge regionale 8 giugno 1985, n. 62, è così modificato:

<< I contributi sono erogati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sulla base di appositi piani di attività presentati dai Comuni e dalle Province entro il 30 gennaio di ogni anno >>.

2. La Commissione consiliare esprimerà il suo parere entro 60 giorni dalla data di ricevimento della delibera della Giunta regionale.

ARTICOLO 2

1. La Giunta regionale invia al Consiglio regionale, entro il 31 Gennaio di ogni anno, una relazione sull' attività svolta nell' ambito delle competenze assegnate dall' art. 4 del DPR 8 giugno 1982, n. 470 ed in particolare sui risultati delle analisi previste dal secondo comma del citato art. 4 del DPR n. 470/82.

Alla stessa relazione, a cura della Presidenza della Giunta regionale, sarà data adeguata pubblicità prima dell' inizio della stagione balneare.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.